

D. Si chiede di chiarire che verrà applicata la revisione prezzi anche ai generi alimentari così come prevista dal d.l. 4/2022 che prevede l'inserimento automatico della clausola di revisione prezzi sul valore della concessione.

Ebbene, essendo il valore della concessione calcolato sui prezzi dei prodotti sono questi ultimi a dover essere oggetto di revisione alla luce degli aggiornamenti ISTAT.

R. Si potrà procedere ad una revisione nell'ambito del PEF - Piano Economico Finanziario prodotto in gara dal Concessionario, con eventuale rideterminazione dei prezzi dei prodotti da erogare, per l'equilibrio economico finanziario.

D. Si chiede di chiarire che la richiesta dell'emissione della garanzia provvisoria è un mero refuso, in quanto con il d.l. 77/2021 nelle gare sotto soglia comunitaria, la garanzia non va richiesta. Nel caso di specie, trattandosi di concessione la soglia comunitaria è pari ad Euro 5.225.000,00.

R. Ai sensi dell'art. 1, comma quarto, D.L. 76/2020 come convertito e modificato dalla legge n.120 dell'11 settembre 2020, la garanzia provvisoria di cui all'art 93 DLgs 50/2016, non andava richiesta, in generale, fino al 30 giugno 2023, per **procedure negoziate sottosoglia**, salvo che in considerazione della peculiarità dell'affidamento ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Trattasi di peculiare contratto (attivo) di <concessione> degli spazi necessari per la collocazione di distributori con procedura aperta nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del DLgs 50/2026 e smi. La cauzione provvisoria potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del DLgs 50/2016 e smi

D. Si chiede di eliminare dai criteri di attribuzione del punteggio economico il canone annuo a rialzo per occupazione locali dell'Università. Ciò rappresenta espressione del sistema della doppia leva basato sul rialzo del canone che rende illegittima la procedura di gara come stabilito da ampia giurisprudenza amministrativa.

R. Si precisa che il criterio utilizzato è pienamente legittimo, anche alla luce della giurisprudenza e dei pareri Anac, infatti si ritiene di aver fornito in sede di gara - pur in presenza di motivi oggettivi (pandemia nel periodo precedente la gara) ostativi per ottemperare alla prescrizione dell'art.146 DLgs 50/2016 e smi - ha preso in considerazione - ogni elemento per poter formulare l'offerta: importo presunto, e precisamente potenziale bacino di utenza, costi correlati al servizio, localizzazione dei distributori, etc.